

Codice A1816A

D.D. 6 febbraio 2018, n. 336

R.D. 523/1904 - P.I. 5687 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento di una condotta idrica (aereo) e contestuale rimozione di quello esistente sul torrente Kant, in loc. San Maurizio, in comune di Demonte (CN) - Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 338/A1816A del 10/02/2017 - Richiedente: A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (CN)

In data 20/12/2017 l'A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A., con sede in Cuneo, Corso Nizza 88, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5687 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 338/A1816A del 10/02/2017 per la realizzazione di un attraversamento di una condotta idrica (aereo) e contestuale rimozione di quello esistente sul torrente Kant, in località San Maurizio, in comune di Demonte (CN).

Il Settore scrivente aveva inoltre provveduto a rilasciare per la condotta aerea in progetto il disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale n. 2920 del 20/03/2017, approvato con la D.D. n. 842/A1816A del 22/03/2017 (pratica demaniale CNA793).

L'attraversamento esistente risulta regolarmente concesso con la pratica demaniale CNA649; a seguito della sua avvenuta rimozione si provvederà ad emettere il provvedimento di cessazione della concessione demaniale ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i.

Preso atto che l'A.C.D.A., Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. ha iniziato i lavori in data 22/11/2017, che allo stato attuale sono sospesi per le condizioni meteorologiche invernali e che riprenderanno in primavera.

Preso atto che le condizioni dell'area non sono mutate rispetto alle condizioni originarie.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 338/A1816A del 10/02/2017.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 10/02/2017, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Kant.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n.338/A1816A del 10/02/2017;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 10/02/2017, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 338/A1816A del 10/02/2017.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 338/A1816A del 10/02/2017, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art .5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. For. Elio PULZONI